



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

Regolamento di gestione semplificato

BNP Paribas Equipe

valido a decorrere dal 31 gennaio 2011

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

PARTE A Scheda Identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

fondi comuni d'investimento aperti non armonizzati denominati

BNP Paribas Equipe - Difesa

BNP Paribas Equipe - Centrocampo

BNP Paribas Equipe - Attacco

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno 2 anni prima della scadenza.

Società di Gestione del Risparmio

BNP Paribas Investment Partners Management SGR S.p.A. (di seguito "SGR" o "Società"), con sede legale in Milano, via Dante n° 15, appartenente al Gruppo BNP Paribas e soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di BNP Paribas SA Parigi, iscritta al n. 10 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 24/2/1998, n. 58 (di seguito D. Lgs. n. 58/1998).

Il sito internet della SGR è il seguente: www.bnpparibas-ip.it.

Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services SA, succursale italiana di banca francese, con sede in Milano, via Ansperto n. 5, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n° 5483.

L'ultimo Rendiconto della gestione e l'ultima Relazione semestrale dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Banca Depositaria.

Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati sono svolte presso la stessa sede.

Il sito internet della Banca Depositaria è il seguente: <http://www.bnpparibas.com>.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario delle quote, espresso in Euro, è rilevabile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della SGR.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni non lavorativi e di chiusura delle Borse nazionali.

Il compito di provvedere al calcolo del valore unitario della quota di ciascun Fondo è attribuito alla Banca Depositaria.

I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria e la SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore unitario della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.

PARTE B Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1|| SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE**1.1|| Parte specifica relativa a ciascun Fondo****BNP Paribas Equipe - Difesa****Scopo**

È un fondo flessibile non armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che mira ad una moderata crescita del capitale conferito, con un orizzonte temporale di breve/medio periodo e con un livello di rischio da medio/basso a medio.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati;
- fondi chiusi;
- fondi speculativi italiani o esteri.

Politica d'investimento

La politica d'investimento viene definita "flessibile" in quanto prevede la possibilità per il gestore di concentrare o suddividere opportunamente il peso delle principali componenti degli attivi (componente azionaria, obbligazionaria e di liquidità), senza limitazione di settore, area geografica, capitalizzazione o merito di credito degli emittenti e valuta di denominazione.

Gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base dell'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali, nonché sulla base delle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti.

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari (inclusi OICR) di natura monetaria e obbligazionaria, nonché in OICR (anche speculativi) aventi natura bilanciata, flessibile o "total return". L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (compresi gli OICR) è previsto in chiave tattica nella misura massima del 15% delle attività del Fondo, al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati.

L'investimento in derivati è previsto con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i Fondi (comma 1.2).

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

BNP Paribas Equipe - Centrocampo**Scopo**

È un fondo flessibile non armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che mira ad una moderata crescita del capitale conferito, con un orizzonte temporale di medio periodo e con un livello di rischio da medio a medio/alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati;
- fondi chiusi;
- fondi speculativi italiani o esteri

Politica d'investimento

La politica d'investimento viene definita "flessibile" in quanto prevede la possibilità per il gestore di concentrare o suddividere opportunamente il peso delle principali componenti degli attivi (componente azionaria, obbligazionaria e di liquidità), senza limitazione di settore, area geografica, capitalizzazione o merito di credito degli emittenti e valuta di denominazione. L'esposizione azionaria del Fondo potrà raggiungere il 35% delle attività dello stesso.

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai maggiori paesi industrializzati con prevalenza di quelli appartenenti alle aree Europa e Nord America; sono possibili investimenti in emittenti appartenenti ai paesi emergenti.

Per la componente azionaria gli emittenti selezionati appartengono a qualsiasi settore borsistico ed economico, con possibile concentrazione geografica, settoriale o valutaria degli investimenti; per la componente obbligazionaria e monetaria gli emittenti sono di tipo pubblico, nazionale, sovranazionale o societario (c.d. "corporate") ed il merito di credito (c.d. "rating") minimo è almeno pari a C (Standard & Poor's) o equivalente.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di valutazioni quali/quantitative relative ai rendimenti attesi dei principali mercati finanziari di singoli paesi, settori o aree geografiche, nonché sulla base di previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse e di cambio.

L'investimento in derivati è previsto con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i Fondi (comma 1.2).

BNP Paribas Equipe - Attacco

Scopo

È un fondo flessibile non armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che mira alla crescita del capitale conferito, con un orizzonte temporale di medio periodo e con un livello di rischio da medio/alto ad alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati;
- fondi chiusi;
- fondi speculativi italiani o esteri.

Politica d'investimento

La politica d'investimento viene definita "flessibile" in quanto prevede la possibilità per il gestore di concentrare o suddividere opportunamente il peso delle principali componenti degli attivi (componente azionaria, obbligazionaria e di liquidità), senza limitazione di settore, area geografica, capitalizzazione o merito di credito degli emittenti e valuta di denominazione. L'esposizione azionaria del Fondo potrà raggiungere il 55% delle attività dello stesso.

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai maggiori paesi industrializzati con prevalenza di quelli appartenenti alle aree Europa e Nord America; sono possibili investimenti in emittenti appartenenti ai paesi emergenti.

Per la componente azionaria gli emittenti selezionati appartengono a qualsiasi settore borsistico ed economico, con possibile concentrazione geografica, settoriale o valutaria degli investimenti; per la componente obbligazionaria e monetaria gli emittenti sono di tipo pubblico, nazionale, sovranazionale o societario (c.d. “corporate”) ed il merito di credito (c.d. “rating”) minimo è almeno pari a C (Standard & Poor’s) o equivalente.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di valutazioni quali/quantitative relative ai rendimenti attesi dei principali mercati finanziari di singoli paesi, settori o aree geografiche, nonché sulla base di previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse e di cambio.

L’investimento in derivati è previsto con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i Fondi (comma 1.2).

1.2|| **Parte relativa a tutti i Fondi**

1.2.1 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo d’investimento nonché dei limiti e dei divieti posti dalla Banca d’Italia in materia di fondi armonizzati e non armonizzati, può inoltre essere investito in:

- strumenti finanziari non quotati o quotandi;
- parti di o.i.c.r. armonizzati e non armonizzati, quotati e non quotati - compresi o.i.c.r. gestiti o istituiti dalla SGR o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (c.d. O.I.C.R. “collegati”) - i cui patrimoni siano investiti in misura non superiore al 10% in parti di altri o.i.c.r. e la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo acquirente;
- strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività, quando i medesimi sono emessi dai paesi di seguito indicati a condizione che il valore di ogni emissione non superi il 30% delle attività del Fondo:

<i>fondo</i>	<i>Emittenti</i>
BNP Paribas Equipe - Difesa	paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea
BNP Paribas Equipe - Centrocampo	paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea
BNP Paribas Equipe - Attacco	paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea

- in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
- in titoli negoziati con altri o.i.c.r. gestiti dalla medesima società secondo il criterio della “best execution” e nell’interesse dei partecipanti;
- in fondi speculativi italiani o esteri. Tale investimento avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, e in misura coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo nonché con le esigenze di liquidità.

1.2.2 Nella gestione dei Fondi la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza – finalizzati:

- alla copertura dei rischi;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio come strumento alternativo all’investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari o OICR in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo;
- all’investimento.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In particolare l’uso dei derivati con finalità d’investimento non potrà superare il 60% del valore complessivo netto di ciascun Fondo. Ne consegue, pertanto, che l’effetto sul valore della quota delle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato fino ad un massimo del 60%; tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite.

1.2.3 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico degli Stati aderenti al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e di quelli della Repubblica Popolare Cinese e di Taiwan, o negoziati nei mercati Over the Counter (OTC), nonché in strumenti finanziari emessi o garantiti da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri della UE ovvero da enti locali, territoriali e pubblici di Stati aderenti al FMI.

1.2.4 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2 o nell’apposita sezione prevista dall’articolo 67, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell’Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’associazione stessa, dei paesi verso i quali è orientata la politica d’investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.

Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata – in particolare quelle eseguite su piazze e mercati esteri – per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso.

- 1.2.5 È facoltà del gestore detenere una parte del patrimonio del Fondo in liquidità per esigenze di tesoreria e, più in generale, assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
- 1.2.6 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base del tasso di cambio di riferimento accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolate e pubblicate da WM Company ovvero sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).
- 1.2.7 Nella selezione degli investimenti denominati in valuta viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
- 1.2.8 La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto annuale di ciascun Fondo, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
- 1.2.9 La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

2|| **PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE**

I Fondi sono del tipo "a capitalizzazione" dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3|| **SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO**

3.1|| *Spese ed oneri a carico dei partecipanti*

3.1.1 Non sono previste spese ed oneri a carico dei partecipanti che sottoscrivano quote dei Fondi mediante versamento in unica soluzione (PIC) di cui all'art. I.2, Parte C) del presente Regolamento.

Per la sottoscrizione delle quote mediante "Piani di Accumulo" (PAC e ContoPAC) di cui all'art. I.3 della Parte C), la SGR ha comunque diritto di prelevare dagli importi versati dal partecipante:

- a) in sede di versamento iniziale, un diritto fisso "una tantum" pari a Euro 25,00 a copertura dei relativi costi ed oneri amministrativi;
- b) a fronte di ogni versamento successivo al primo relativo alle rate dei PAC e dei ContoPAC sottoscritti, un diritto fisso pari ad Euro 0,90.

Gli importi di cui sopra possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, arrotondando l'importo al più prossimo decimale. Tali aggiornamenti saranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso pubblicato sul quotidiano indicato nella "Scheda Identificativa".

3.1.2 La SGR impegna i soggetti incaricati del collocamento a non porre a carico dei partecipanti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal Regolamento.

3.2|| *Spese ed oneri a carico dei Fondi*

3.2.1 **Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:**

- a) una provvigione forfettaria corrisposta alla SGR comprensiva della remunerazione del gestore e del rimborso delle spese liquidate per conto del Fondo ed inerenti l'attività ordinaria dello stesso - ad eccezione degli oneri di cui ai successivi punti b) e c) - regolata mensilmente nella misura riportata in tabella e calcolata sul patrimonio netto del Fondo quale risulta l'ultimo giorno di valorizzazione di ogni mese:

<i>fondo</i>	<i>Misura della provvigione</i>
BNP Paribas Equipe - Difesa	1/12 dell'1,10%
BNP Paribas Equipe - Centrocampo	1/12 dell'1,45%
BNP Paribas Equipe - Attacco	1/12 dell'1,80%

- b) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, ivi compresa la commissione per il servizio di raccolta ordini e attività connesse prestato anche da Società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR, calcolata in misura percentuale sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Gli importi effettivamente corrisposti da ciascun Fondo per il servizio di raccolta ordini e attività connesse vengono riportati nel Rendiconto annuale;

- c) gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi.

Il pagamento della provvigione e degli oneri è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2.2 Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli o.i.c.r. collegati acquisiti.

3.2.3 Dal compenso ricevuto dalla SGR viene dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore in relazione all'investimento in o.i.c.r. collegati.

PARTE C Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 12.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - versamento in unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è di Euro 200;
 - partecipazione ai “Piani di Accumulo” (PAC e Contopac) di cui alla successiva Sezione;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. “switch”), disciplinate nella successiva Sezione.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR ed indirizzato alla Società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla Banca Depositaria.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della Banca Depositaria.

5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un "Piano di Accumulo" e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla "Sezione II – Quote e certificati di partecipazione".
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota indicata nella "Scheda Identificativa" del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
A fronte della medesima domanda di sottoscrizione, il sottoscrittore può riservarsi la facoltà di effettuare ulteriori versamenti nell'arco dei successivi dieci anni sempreché, qualora siano intervenute nel frattempo modifiche regolamentari che comportino aggravii per il sottoscrittore o che abbiano inciso sulla caratterizzazione del Fondo, le stesse siano state comunicate individualmente ai partecipanti.

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante "Piani di Accumulo" (PAC e ContoPAC)

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione a "Piani di Accumulo" (PAC e ContoPAC) che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

PAC - Piano di Accumulo

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale" del Piano);
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente ad almeno n. 6 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il PAC prevede versamenti periodici di uguale importo, salvo il primo, ripartiti lungo un arco temporale a scelta del sottoscrittore, per 132 versamenti unitari.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 100 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal "Piano di Accumulo" il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della Sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del "Piano di Accumulo" senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. È altresì facoltà del sottoscrittore che abbia completato il Piano di 132 versamenti, effettuare a sua scelta ulteriori versamenti nell'ambito dello stesso PAC senza limitazione nel numero degli stessi. In questo caso, le commissioni unitarie prelevate su ogni versamento successivo al 132° saranno pari a quelle prelevate in misura lineare sui versamenti dal 7° al 132°.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza trimestrale solo nei trimestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.
9. Alle sottoscrizioni effettuate in adesione al PAC si applicano le previsioni relative ai "Rimborsi programmati".

ContoPAC – Piani di Accumulazione del Risparmio

10. La partecipazione ai Fondi può effettuarsi anche mediante adesione al “ContoPAC”, riservato a coloro che intrattengono un rapporto di conto corrente con una Banca a tal proposito convenzionata con la SGR (Banca convenzionata).
11. Secondo tale modalità di partecipazione, la sottoscrizione di quote avviene mediante adesione ad un “Piano di Accumulazione del Risparmio” (di seguito “Piano”) che prevede un totale di 120 versamenti unitari, da Euro 100 o multipli. Tali versamenti sono effettuabili, con cadenza mensile, unicamente per il tramite della Banca convenzionata sulla base di una specifica autorizzazione ad addebitarne in modo permanente gli importi sul suddetto conto corrente a favore della SGR.
12. ContoPAC prevede che la Banca convenzionata effettui il primo addebito, valido quale primo versamento per l’apertura del Piano, a valere sul conto corrente intrattenuto dal partecipante con la stessa Banca entro i 20 giorni lavorativi per le banche successivi alla sottoscrizione.
13. Successivamente, sempre in base alle istruzioni contenute nella medesima autorizzazione permanente di addebito, il terzo giorno di ciascun mese o il primo giorno lavorativo successivo al terzo giorno nel caso questo sia un giorno non lavorativo per le banche (“giorno di versamento”), la Banca convenzionata provvede ad effettuare gli ulteriori addebiti mensili sino al completamento del Piano, a valere sul conto corrente che il partecipante intrattiene con la Banca stessa, a condizione che lo stesso sia capiente. Se il conto corrente non presenta un saldo sufficiente per l’effettuazione del versamento programmato, il prelievo non viene effettuato neppure in parte; salvo diversa disposizione del partecipante nel frattempo intervenuta, lo stesso prelievo viene automaticamente effettuato il primo “giorno di versamento” successivo in cui il saldo di conto corrente risulti capiente.
14. Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria.
15. Nell’ambito del ContoPAC non sono ammessi altri mezzi di pagamento rispetto all’addebito nel conto corrente intrattenuto dal partecipante con la Banca convenzionata.
16. Ferma restando la possibilità per il partecipante di effettuare ulteriori sottoscrizioni del Fondo nel rispetto delle modalità previste all’articolo 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, eventuali versamenti nell’ambito del ContoPAC in aggiunta a quelli effettuati per il tramite della Banca convenzionata in esecuzione dell’autorizzazione permanente di addebito, possono essere realizzati solo tramite la Banca medesima venendo computati ai fini del completamento del Piano.
17. Tutti i versamenti effettuati con le modalità descritte vengono regolati sulla base del valore della quota relativo al giorno di valuta riconosciuta al bonifico dalla Banca convenzionata ovvero a quello di ricezione della notizia certa della sottoscrizione o dell’avvenuto bonifico da parte della SGR, se posteriore.
18. Il partecipante, con comunicazione scritta indirizzata alla Banca convenzionata, ha facoltà di disattivare in qualsiasi momento la propria adesione al ContoPAC revocando l’autorizzazione permanente di addebito.
19. Nel caso di partecipazione ai Fondi tramite adesione al ContoPAC, la lettera di conferma viene inviata secondo le modalità di cui al precedente comma 7.
20. La SGR impegna contrattualmente la Banca convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal Regolamento.
21. Alle sottoscrizioni effettuate in adesione alla presente modalità particolare di partecipazione si applicano le previsioni relative ai “Rimborsi programmati”.

1.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. “switch”)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR di cui al presente Regolamento.
2. L’operazione di passaggio tra Fondi (switch) può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
L’operazione di switch può essere effettuata mediante compilazione di apposito modulo semplificato opportunamente predisposto dalla SGR sempre che, qualora siano intervenute nel frattempo modifiche regolamentari che comportino aggravii per il sottoscrittore o che abbiano inciso sulla caratterizzazione del Fondo sottoscritto, le stesse siano state comunicate individualmente ai partecipanti.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione di passaggio tra Fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 12.00.
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso;
 - l’emissione delle quote del Fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili;
 - il trasferimento di quote trova attuazione qualora le quote oggetto del trasferimento e quelle rinvenienti dal rimborso siano immesse in un certificato cumulativo. Qualora esse non siano comprese nel certificato cumulativo, i certificati rappresentativi delle quote di cui si chiede il rimborso devono essere allegati alla rispettiva domanda;
 - all’avvenuta operazione di passaggio tra Fondi la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella “Scheda Identificativa”, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella “Scheda Identificativa”, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore delle quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 12.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

 - in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore del rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del quarto giorno lavorativo successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno lavorativo successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile, all'ordine dell'avente diritto;
 - accredito a favore della SGR per la sottoscrizione di uno o più prodotti o servizi gestiti dalla medesima;
 - bonifico a favore di Società proponenti prodotti distribuiti dai soggetti collocatori dei Fondi, indicate dal partecipante.

Con il rimborso totale si intende estinto il rapporto con la SGR identificato dal "numero di riferimento" indicato nella lettera di conferma.
2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote per:
 - a) importi fissi;
 - b) importi corrispondenti all'incremento del valore della quota del Fondo oggetto del rimborso programmato; indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi di cui al punto a) non potranno avere frequenza superiore a quella mensile;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti ovvero pari all'incremento del valore della quota. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 5,00 Euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme investite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente; in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno lavorativo coincidente (o immediatamente successivo nel caso di festività o di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.

Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Rimborsi programmati per importi fissi: disposizioni particolari

1. **Cadenza:** annuale, semestrale, trimestrale o mensile, a scelta del partecipante.
2. **Quote:** la possibilità di rimborso programmato *per importi fissi* è concessa solo ai partecipanti le cui quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore.
3. **Modalità di esecuzione in caso di importo insufficiente:** qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la relativa istruzione si intenderà inefficace e non verrà eseguita, neppure in parte.

Rimborsi programmati per importi pari all'incremento del valore della quota: disposizioni particolari

1. **Cadenza:** annuale o semestrale, a scelta del partecipante, nel primo giorno di regolamento dei corrispettivi del mese di gennaio o dei mesi di gennaio e di luglio.
2. **Quote:** la possibilità di rimborso programmato per importi *pari all'incremento del valore della quota* è concessa solo ai partecipanti le cui quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore.
3. **Modalità di esecuzione:** il numero di quote rimborsate viene calcolato sulla base del rapporto fra l'incremento monetario verificatosi nel periodo di riferimento ed il valore unitario della quota del primo giorno di valorizzazione antecedente il giorno di regolamento dei corrispettivi di cui al precedente punto 1.

Se la disposizione viene comunicata in sede di prima sottoscrizione, il primo periodo di riferimento per il calcolo dell'incremento monetario è quello che intercorre fra il giorno di regolamento e il primo giorno di valorizzazione antecedente la scadenza annuale o semestrale più prossima; il periodo minimo è di quattro mesi; in caso di sottoscrizioni regolate nel quadrimestre anzidetto, il primo periodo di riferimento è quello intercorrente fra il giorno di regolamento ed il primo giorno di valorizzazione antecedente la seconda scadenza annuale o semestrale successiva.

Se la disposizione viene comunicata in un momento successivo a quello della prima sottoscrizione, il primo periodo di riferimento è quello che decorre dal primo giorno di valorizzazione antecedente la prima scadenza semestrale o annuale immediatamente successiva al momento in cui la richiesta del partecipante è pervenuta alla SGR.

In entrambi i casi, i periodi di riferimento successivi sono quelli intercorrenti fra i due primi giorni di valorizzazione antecedenti le due scadenze annuali o semestrali prescelte; la disposizione non viene eseguita se l'ammontare dell'operazione di rimborso programmato risulta essere d'importo pari o inferiore a 5 Euro.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella "Scheda Identificativa" o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

